

Come previsto dal decreto direttoriale Mimit 7 dicembre 2023. Sul piatto 300 milioni di euro

R&S a fondo perduto per il Sud

Dal 7 febbraio via alle domande per richiedere gli incentivi

DI BRUNO PAGAMICI

Tutto pronto per le imprese del Mezzogiorno che intendono accedere ai finanziamenti agevolati e ai contributi a fondo perduto fino a copertura dell'85% della spesa in ricerca e sviluppo. Le domande per richiedere gli incentivi messi a disposizione dal Ministero delle imprese e del made in Italy per complessivi 300 milioni di euro a sostegno della competitività delle imprese della Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia potranno essere inviate a partire dal prossimo 7 febbraio 2024 (domande precompilate dal 24 gennaio utilizzando il link <https://fondocrescitasostenibile.mcc.it/mise-fcs/>).

Come previsto dal decreto direttoriale Mimit 7 dicembre 2023, attuativo del decreto 13 luglio 2023 (si veda *ItaliaOggi* del 9 dicembre 2023), le risorse stanziare dal Ministero sono a valere sul programma nazionale le "Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027". Si tratta di una misura denominata "Scoperta imprenditoriale" a sostegno di progetti coerenti con le aree tematiche della Strategia nazionale di specializzazione intelligente, ovvero finalizzati a individuare traiettorie tecnologiche e applicative evolutive. Le imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, servizi e centri di ricerca potranno pertanto ottenere il mix di incentivi sotto forma di finanziamenti agevolati e contributi per sviluppare progetti finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi con l'impiego di nuove tecnologie abilitanti fondamentali.

I progetti finanziabili. Devono essere realizzati nei territori delle regioni meno sviluppate, prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 1 milione di euro e non superiore a 5 milioni di euro ed avere una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi. L'avvio delle attività progettuali deve avvenire successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione e comunque entro 3 mesi dalla concessione delle stesse.

I progetti di ricerca e sviluppo devono essere realizzati in forma collaborativa, secondo una delle seguenti modalità (in

alternativa):

a) progetto realizzato congiuntamente che preveda un massimo di tre soggetti proponenti tra cui almeno una micro, piccola o media impresa e che ciascuno dei soggetti proponenti sostenga almeno il 10% dei costi ammissibili; si può ricorrere anche allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione;

b) progetto realizzato da una micro, piccola o media impresa ovvero da una piccola impresa a media capitalizzazione, che preveda la partecipazione di uno o più soggetti esterni all'impresa, indipendenti dalla stessa, che concorrano alle attività del progetto attraverso servizi di ricerca, prestazioni di consulenza alla ricerca e svilup-

po e/o ricerca contrattuale, il cui valore sia almeno pari al 10% dei costi complessivi ammissibili del progetto.

Le agevolazioni. Sono concesse nelle seguenti forme in concorso tra loro:

a) nella forma del finanziamento agevolato per una percentuale nominale pari al 50% dei costi e delle spese ammissibili;

b) nella forma del contributo diretto alla spesa per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili articolata come segue:

- 35% per le piccole imprese;
- 30% per le medie imprese;
- 25% per le grandi imprese.

Per i centri di ricerca le agevolazioni sono concesse esclusivamente nella forma di contributo diretto alla spesa per una percentuale nominale pari al 60% dei costi e delle spese ammissibili per attività di ricerca industriale e pari al 40% dei costi e delle spese ammissibili di sviluppo sperimentale.

© Riproduzione riservata

Benefici concessi in forma di finanziamento agevolato per il 50% dei costi e delle spese ammissibili e in forma di contributo diretto alla spesa

Pacchetti di azioni a 1 euro se serve a salvare l'azienda

Interi pacchetti di azioni venduti, in tutto, a un euro soltanto. È legittimo il prezzo simbolico se serve a salvare l'azienda: l'operazione, infatti, risulta complessa perché gli acquirenti s'impegnano a immettere liquidità per consentire all'impresa di superare la crisi, pena l'azzeramento del valore delle partecipazioni. Solo il prezzo del tutto apparente determina la nullità della vendita, mentre l'importo anche molto inferiore al valore di mercato della cosa venduta pone un problema di corrispettività delle prestazioni e riguarda l'interpretazione della volontà delle parti: non può ritenersi apparente il prezzo nell'acquisto di partecipazioni sociali che impone al titolare ulteriori apporti finanziari. Così la Corte di cassazione civile, sez. prima, nell'ordinanza n. 35685 del 21-12-2023.

Iniezione necessaria

Bocciato il ricorso della società cedente che puntava a far annullare il contratto parasociale sottoscritto con i soci finanziari della spa e la compravendita delle azioni. Alle società acquirenti è ceduto in tutto il 44 per cento delle azioni: il trasferimento di ciascuno dei quattro pacchetti avviene al prezzo simbolico di un euro. Il punto è i soci finanziari avevano già il 30 per cento del capitale sociale e ora acquisiscono il pacchetto di maggioranza per poter attuare il programma di risanamento dell'impresa senza condizionamenti da parte del management legato al precedente azionista di controllo; quest'ultimo decide di farsi da parte perché c'è rimborso un prestito obbligazionario: serve un'iniezione di 10 milioni di euro che la società cedente non è in grado di onorare per la sua quota, mentre gli acquirenti sono pronti a immettere la liquidità necessaria.

Autonomia negoziale

Non conta, dunque, che i pacchetti di azioni siano ceduti a un prezzo di molto inferiore al valore del patrimonio netto sociale, che ammonta a circa 11 milioni di euro: l'importo simbolico si spiega perché gli acquirenti assumono rilevanti impegni finanziari per far fronte al rischio d'insolvenza della spa. Nei contratti di scambio, peraltro, l'originario squilibrio economico nelle prestazioni non implica la nullità per mancanza di causa: prevale il principio dell'autonomia negoziale, che opera anche rispetto alla determinazione delle prestazioni corrispettive.

Dario Ferrara

Bloccati i prelievi di criptovalute

DI FABRIZIO VEDANA

Bloccati i prelievi da Binance, principale piattaforma di scambio di cripto valute, per consentire il pagamento dell'imposta di bollo.

È quanto sta succedendo, in queste ore, a migliaia di clienti italiani che posseggono, sul loro account, delle cripto valute ma sono sprovvisti della liquidità in euro necessaria per pagare le tasse che il Governo ha introdotto con la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023).

Il blocco arriva in giorni particolari per il settore contrassegnato da una forte volatilità connessa all'approssimarsi del termine, 10 gennaio, entro il quale l'autorità americana per i mercati e la borsa (Sec) dovrà decidere se autorizzare il primo Etf spot sui Bitcoin.

È il comma 146 dell'articolo 1 della citata legge di bilancio per l'anno 2023 ad aver modificato il comma 18 dell'articolo 19 del decreto legge numero 201 del 2011, prevedendo che «a decorrere dal 2023, in luogo dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13 della parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 642, si applica un'imposta sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza tenere conto di quanto previsto dal comma 18-bis del presente articolo».

Tale imposta deve essere pagata,

direttamente o tramite l'intermediario (i.e. la società fiduciaria) o gli operatori in criptovalute (come appunto Binance), da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato che detengono cripto-attività a decorrere dall'1 gennaio 2023.

L'Agenzia delle Entrate, nella circolare 30/E del 27 ottobre 2023, ha precisato che tale imposta si applica nella medesima misura (prevista per l'imposta di bollo) del 2 per mille.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche l'imposta è dovuta nella misura massima di euro 14.000.

La base imponibile è costituita dal valore corrispondente al valore delle cripto-attività al termine di ciascun anno solare (per esempio al 31 dicembre 2023) rilevato dalla piattaforma dell'exchange dove è avvenuto l'acquisto della stessa (Binance nel caso esaminato).

Qualora non sia possibile rilevare il valore al 31 dicembre dell'anno

di riferimento dalla piattaforma dove è stata originariamente acquistata la cripto-attività, tale valore potrà essere rilevato da analoga piattaforma dove le medesime cripto-attività sono negoziabili o da siti specializzati nella rilevazione dei valori di mercato delle stesse.

In assenza del predetto valore deve farsi riferimento al costo di acquisto delle cripto-attività.

© Riproduzione riservata



Bloccati i prelievi da Binance

IO ONLINE Il testo della decisione su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata